STATUTO

Approvato dall'Assemblea Nazionale straordinaria il 16-05-2024
Registrato Atto Notaio Ciotola, repertorio n. 8268 raccolta 6235
serie 1T del 17-05-2024

FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO
00187 Roma - Via Barberini, 36 - Tel. Fax 06 5926341 - 06 42020205
www.maestrilavoro.it – e-mail: presidenza@maestrilavoro.it – federazionemdl@pec.it
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DPR 1625 DEL 14 APRILE 1956
ENTE **T**ERZO **S**ETTORE • C.F. 80044130583

Sommario

TITOLO I ... 3
ART.1 – COSTITUZIONE, SEDE, ORIENTAMENTI ... 3
TITOLO II ... 3
ART. 2 – SOCI ... 3
TITOLO III ... 4
ART. 3 - FINALITA' ... 4
TITOLO IV ... 5
ART. 4 – PRINCIPI GENERALI ... 5
TITOLO V ... 7
ART. 5 – STRUTTURA ASSOCIATIVA ... 7
ART. 6 – CONSOLATO PROVINCIALE ... 8
A. **SOCI** ... 8
B. **ASSEMBLEA PROVINCIALE** ... 8
C. **CONSIGLIO PROVINCIALE** ... 8
D. **CONSOLE PROVINCIALE** ... 9
E. **VICECONSOLI PROVINCIALI** ... 9
F. **SEGRETARIO PROVINCIALE** ... 9
G. **TESORIERE PROVINCIALE** ... 10
H. **REVISORE PROVINCIALE** ... 10
I. **COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE (CEP)** ... 10
J. **DELEGAZIONE** ... 10
K. **UNIONE O CONFLUENZA CONSOLATI** ... 10
ART. 7 – CONSOLATO REGIONALE ... 11
A. **SOCI DEL CONSOLATO REGIONALE** ... 11
B. **ASSEMBLEA REGIONALE** ... 11
C. **CONSIGLIO REGIONALE** ... 11
D. **CONSOLE REGIONALE** ... 12
E. **VICECONSOLE REGIONALE** ... 12
F. **SEGRETARIO REGIONALE** ... 12
G. **TESORIERE REGIONALE** ... 12
H. **REVISORE REGIONALE** ... 12
I. **COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE (CER)** ... 13
ART. 8 – MAESTRI DEL LAVORO (MdL) ITALIANI ALL'ESTERO ... 14
ART. 9 – FEDERAZIONE CENTRALE ... 15
A. **SOCI DELLA FEDERAZIONE** ... 15
B. **ASSEMBLEA NAZIONALE** ... 15
C. **CONSIGLIO NAZIONALE** ... 15
D. **PRESIDENTE NAZIONALE** ... 16
E. **VICEPRESIDENTI NAZIONALI** ... 16

F. **SEGRETARIO NAZIONALE** 17
G. **TESORIERE NAZIONALE** 17
H. **REVISORE NAZIONALE** 17
I. **COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN)** 17
J. **SEGRETARIO DI CONSIGLIO E GIUNTA** 18
K. **GIUNTA** 18
L. **COLLEGIO DEI PROBIVIRI** 18
M. **FUNZIONI NAZIONALI** 18
N. **COMMISSIONI NAZIONALI** 19
TITOLO VI 20
CARICHE E COMPATIBILITA' 20
ART. 10 - CARICHE SOCIALI 20
ART. 11 – TITOLI ONORIFICI 20
ART. 12 – COMPATIBILITA' 20
ART. 13 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 20
TITOLO VII 21
RISORSE E PATRIMONIO 21
ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE 21
TITOLO VIII 22
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI 22
ART. 15 – SCIOGLIMENTO 22
ART. 16 - DEVOLUZIONE DEI BENI 22
NORME DI RINVIO 22
TABELLA A) 23
TABELLA B) 24

TITOLO I

ART.1 – COSTITUZIONE, SEDE, ORIENTAMENTI

L'associazione denominata **FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO** - in seguito "Federazione" - acronimo "FNMdL" - con sede in Roma - è stata costituita in Milano, con rogito Notaio Pescini del 27 marzo 1954, ed è divenuta associazione riconosciuta con DPR n. 1625 del 14 aprile 1956.

Il 6 aprile 1957 è stata iscritta al n.125 dell'apposito registro della Prefettura di Roma.

La Federazione (Codice Fiscale 80044130583) dal 28/06/2022 è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 26955 e utilizza la dicitura ENTE TERZO SETTORE o l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Federazione non ha fini di lucro, è al di sopra di ogni indirizzo ideologico, politico, religioso, sindacale e opera per il raggiungimento dei suoi scopi umanitari e sociali.

TITOLO II

ART. 2 – SOCI

Sono Soci della Federazione gli insigniti della "Stella al Merito del Lavoro" che ne abbiano fatto formale richiesta alla struttura territoriale competente ed abbiano versato la quota associativa annuale.

I Maestri del Lavoro che abbiano presentato domanda di iscrizione con esplicita adesione allo Statuto sono ammessi al Consolato di residenza e tempestivamente iscritti nel libro degli associati, comunque non oltre 30 giorni.

La qualifica di Socio si perde, oltre al caso di decesso, per:

a) dimissioni;

b) morosità;

c) espulsione per gravi ed accertati motivi.

TITOLO III

ART. 3 - FINALITA'

La Federazione, le sue strutture, centrali e periferiche, e i Soci operano con fini e con forme completamente volontaristiche.

Tutti perseguono, promuovono, favoriscono e svolgono, con appropriate iniziative, interne e/o esterne alla Federazione, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

a) Curare, in linea con il combinato disposto dei punti d) e l) del citato articolo, la crescita morale e tecnico professionale dei giovani per facilitarli nell'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso una formazione intesa a valorizzare lo studio, a prevenire la dispersione scolastica, a contrastare il bullismo, come pure ad accrescere la cultura del lavoro, dello studio, della legalità, della sicurezza, dell'etica e del volontariato.

   A tal fine, vengono sottoscritti idonei protocolli ed accordi con i Ministeri competenti a livello nazionale, regionale e provinciale, con il diretto coinvolgimento delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, compresi gli ITS:

   1. per promuovere specifici corsi di formazione per docenti affiancando gli stessi negli incontri con gli studenti al fine di trasmettere loro l'esperienza e la passione maturate dai propri Soci nel lavoro;
   2. per effettuare nelle scuole secondarie di secondo grado, in accordo con i Ministeri interessati e con gli istituti scolastici, incontri di alternanza scuola lavoro, rideterminati in "percorsi per le competenze trasversali" "(PCTO)" legge 145 del 30 dicembre 2018 e successive integrazioni.

b) Curare, in linea col punto i) del citato articolo, l'aggiornamento professionale e culturale dei Soci, con adeguate iniziative nazionali e con concorsi artistici rivolti ai Soci stessi e riguardanti - a titolo meramente esemplificativo - letteratura, pittura, scultura e fotografia, con pubblicazioni cartacee ~~o~~ online da parte della struttura, centrale o periferica, di informazioni e cronache riguardanti l'intera Federazione.

c) Organizzare e gestire, in linea col punto k) del citato articolo, le attività ricreative a favore dei Soci e dei simpatizzanti quali gite, visite culturali, eventi ed attività enogastronomiche per favorire lo spirito associazionistico.

TITOLO IV

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI

Per il funzionamento associativo sono adottati i seguenti principi generali:

a) nella struttura associativa le cariche e gli incarichi personali, affidati a Soci o a esterni, nei soli casi indicati dal presente Statuto, non comportano compensi, hanno durata quadriennale e vengono attribuiti per elezione o per nomina fiduciaria, laddove prevista.

   Tutte le cariche e gli incarichi, ad eccezione del Consigliere provinciale, del Segretario e del Tesoriere provinciale e regionale non devono superare tre mandati anche non consecutivi, inclusi quelli parziali dovuti a subentri o a cessazioni di durata superiore a due anni;

b) le elezioni a cariche sociali avvengono con votazione segreta diretta. Non è ammesso il voto per delega. Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono assegnate per nomina diretta, per i Consolati da parte del relativo Console, per la Federazione dal Presidente;

c) espletate le operazioni elettorali, tutti i neoeletti e i neonominati, previa formale accettazione, assumono la rispettiva carica con effetto dal 1° marzo successivo ad esclusione dei componenti le Commissioni elettorali che vengono eletti e assumono la carica prima dell'inizio della tornata elettorale.

   Nei casi di subentro per sostituzione, la carica viene assunta contestualmente al subentro stesso e viene mantenuta fino al termine del mandato in corso;

d) per la legittimità di tutte le delibere degli organi associativi è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti e il voto favorevole della maggioranza di metà più uno dei votanti, comprese eventuali deleghe, salvo esplicita diversa indicazione dello Statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione;

e) ogni assemblea viene effettuata presso la sede di volta in volta indicata o per referendum, anche, ove possibile, tramite sistemi informatici;

f) ogni assemblea è convocata dagli organi preposti:
   - In prima convocazione, con un preavviso di almeno 10 giorni, anche con avviso telematico agli aventi diritto. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché i punti all'ordine del giorno.
   - In seconda convocazione, l'assemblea non può essere convocata lo stesso giorno della prima convocazione.
   - Nella convocazione per referendum deve essere indicata la data entro cui far pervenire e dove recapitare le schede votate;

g) ogni assemblea, prima dell'inizio dei lavori, elegge il Presidente e il Segretario incaricato di redigere il verbale della seduta che viene sottoscritto da entrambi;

h) ogni Assemblea è valida:
   - In prima convocazione quando è presente, anche per delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto.
   - In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, comprese le deleghe.
   - Per referendum, qualunque sia il numero delle schede di votazione pervenute entro il termine indicato nell'avviso di convocazione;

i) ogni assemblea delibera come segue:
   - In prima convocazione, con il voto favorevole del 50% più uno degli aventi diritto di voto, comprese le deleghe.
   - In seconda convocazione, con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti, comprese le deleghe.
   - Per referendum, con il voto favorevole del 50% più uno dei voti pervenuti entro il termine indicato nell'avviso di convocazione;

j) l’assemblea nazionale straordinaria viene convocata per approvare modifiche di: Statuto, Regolamento generale, Regolamento elettorale e Codice etico. L’assemblea nazionale straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è valida quando è presente, anche per delega, almeno il 50% più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti, comprese le deleghe.

   Le eventuali modifiche statutarie obbligatorie, conseguenti all’entrata in vigore di nuove leggi, sono effettuate nei tempi e nelle forme di cui alle leggi stesse e con l’approvazione formale da parte dell’Assemblea nazionale;

k) l’attribuzione di deleghe per la partecipazione ad Assemblee o a Consigli relativi a ciascun livello di ogni struttura deve essere sottoscritta e datata dal delegante e vale per la seduta ivi indicata e per i soli eventuali punti all’ordine del giorno dallo stesso delegante evidenziati;

l) le norme statutarie hanno adeguata esplicazione applicativa nel Regolamento generale e/o nel Regolamento elettorale;

m) per tutte le strutture associative, l’esercizio economico-finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

n) per tutte le strutture associative, l’iter di approvazione del bilancio annuale e dei documenti previsti a corredo, da parte delle rispettive Assemblee, in presenza o per referendum, deve concludersi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, previa revisione legale dei conti da parte di Revisori, nel rispetto delle norme fissate dalla vigente normativa;

o) il Bilancio della Federazione è indipendente da quelli dei Consolati provinciali, dei Consolati regionali e del Consolato Centrale MdL all’estero. Entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio, ogni Consolato è tenuto a presentare alla Federazione il proprio bilancio annuale unitamente alla relazione del Console e del Revisore per eventuali osservazioni e/o indirizzi;

p) ogni Consigliere, qualsiasi possa essere il Consiglio di appartenenza, conosce l'importanza del suo ruolo che richiede assidua presenza alle riunioni consiliari, adeguata preparazione ed attiva partecipazione alla trattazione dei punti all'ordine del giorno del Consiglio stesso. Nel caso di frequenti assenze, il Console competente o il Presidente provvede a richiamare, sensibilizzare e motivare il Consigliere poco partecipativo;

q) qualora un Consolato provinciale o un Consolato regionale presentasse gravi irregolarità amministrative, contabili e patrimoniali, inadempimenti associativi o situazioni conflittuali il Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio nazionale, provvede alla nomina di un Commissario pro-tempore, facente funzioni del relativo Console cui, momentaneamente, compete la sola carica di Consigliere provinciale o di Consigliere regionale. Il Consiglio nazionale approva la proposta e la nomina con il voto favorevole del 50% più uno dei Consiglieri presenti, comprese le deleghe;

r) la Federazione e i Consolati sono tenuti a redigere e a conservare le scritture associative e contabili secondo le norme di legge.

   Tutti i Soci hanno diritto di accesso alle scritture associative e contabili;

s) atteso il carattere volontaristico con cui operano i Maestri del Lavoro - sancito dal precedente art. 3) - viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per conto della Federazione o delle sue strutture, purché preventivamente autorizzate e comprovate da idonea documentazione.

TITOLO V

ART. 5 – STRUTTURA ASSOCIATIVA

La Federazione è composta da:

a) Consolati provinciali, nonché, ove necessario, da Delegazioni costituite dagli stessi Consolati da cui esse dipendono;
b) Consolati MdL di nazione estera;
c) Consolati regionali;
d) Consolato centrale MdL all'estero;
e) Federazione centrale.

I Consolati provinciali, i Consolati regionali e i Consolati MdL all'estero godono di autonomia amministrativa, gestionale, finanziaria e contabile, con proprio codice fiscale. Essi devono osservare Statuto, Regolamento generale, Regolamento elettorale e Codice etico, nonché le decisioni della Federazione centrale.

Sono organi dell'associazione:

A. **Assemblee degli associati:** Assemblea provinciale, Assemblea regionale, Assemblea nazionale.
B. **Organi di amministrazione:** Consiglio provinciale, Consiglio regionale, Consiglio nazionale.
C. **Responsabili:** Console provinciale, Console regionale, Console MdL all'estero, Presidente nazionale.
D. **Organi di controllo:** Revisore provinciale, Revisore regionale, Revisore nazionale.
E. **Organi di garanzia e funzionali:** Collegio dei Probiviri, Responsabile nazionale privacy, Responsabile nazionale anagrafica, Direttore responsabile della Rivista, Commissioni nazionali.

ART. 6 – CONSOLATO PROVINCIALE

Il Consolato provinciale ha competenza territoriale identica alla struttura dello Stato ivi in atto: provincia (per il Friuli-Venezia Giulia ex Province) o città metropolitana nel qual caso assume la denominazione di Consolato metropolitano.

Il Consolato provinciale è composto da:

A. **SOCI**

Sono Soci del Consolato gli insigniti dell'onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” - Maestri del Lavoro - iscritti alla Federazione tramite il Consolato territorialmente competente.

I Soci hanno diritto elettorale attivo e passivo dalla data di iscrizione e partecipano, personalmente o per delega scritta, all’Assemblea provinciale.

I Soci partecipano, inoltre, tramite i rispettivi rappresentanti, all’Assemblea regionale e all’Assemblea nazionale.

B. **ASSEMBLEA PROVINCIALE**

L’Assemblea è composta dai Soci iscritti nel libro degli associati del Consolato, in regola con il versamento della quota di iscrizione.

L’Assemblea è convocata dal Console, almeno una volta l’anno, o, in difetto, dal Console regionale o dal Presidente nazionale.

Il Console provinciale provvede, altresì, alla sua convocazione qualora richiesta da almeno un decimo dei Soci o dalla maggioranza dei Consiglieri provinciali.

I compiti dell’Assemblea provinciale sono:

a) eleggere i Consiglieri che a loro volta eleggono il Console provinciale;
b) eleggere i Revisori;
c) approvare il Bilancio e la relazione annuale, ricevuti dal proprio Consiglio i cui componenti devono astenersi dal voto;
d) deliberare per l’unione con altro Consolato.

Ogni Socio può essere portatore fino a un massimo di cinque deleghe.

Nelle Regioni con un solo Consolato provinciale, l’Assemblea provinciale assume anche i compiti dell’Assemblea regionale.

C. **CONSIGLIO PROVINCIALE**

Il Consiglio provinciale è composto dai Consiglieri eletti dall’Assemblea e da eventuali Capi delegazione. Il complessivo numero dei componenti è determinato dal numero di Soci del Consolato, in ragione di:

a) 5 - fino a 50 iscritti;
b) 7 - da 51 a 100 iscritti;
c) 9 - da 101 a 200 iscritti;
d) 11 - da 201 a 500 iscritti;
e) 15 - oltre 500 iscritti.

Il numero come sopra determinato rimane invariato per l’intero mandato.

I compiti del Consiglio sono:

1) eleggere, fra i componenti del Consiglio, il Console provinciale e, nel caso in cui questi sia Consigliere nazionale, il rappresentante del Consolato in Assemblea nazionale. Permanendo la doppia carica del Console, il suddetto Consigliere resta rappresentante del Consolato fino al termine del mandato;
2) eleggere, fra i componenti del Consiglio, eventuale/i Viceconsole/i;
3) condividere la nomina del Segretario e del Tesoriere effettuata dal Console;
4) dare orientamenti sull’attività, nel quadro delle iniziative e delle direttive nazionali e/o regionali, assegnando eventuali specifici incarichi a singoli Consiglieri;
5) esaminare la proposta del relativo Bilancio annuale prima che venga sottoposta all’approvazione dell’Assemblea;

6) stabilire la quota associativa annuale di iscrizione per i propri Soci, comprensiva delle quote fissate e di competenza del Consolato regionale e della Federazione centrale;
7) fissare la data di convocazione e le modalità di effettuazione di ogni Assemblea;
8) eleggere la Commissione elettorale provinciale;
9) deliberare su eventuali proposte sanzionatorie del Console.
10) Sono ammesse le deleghe. Ogni Consigliere può essere portatore di una sola delega.

Nelle Regioni con un solo Consolato, il Consiglio provinciale assume anche i compiti del Consiglio regionale.

D. CONSOLE PROVINCIALE

Il Console provinciale è il responsabile locale del Consolato e viene eletto dal Consiglio fra i Consiglieri che lo compongono.

Il Console provinciale ha i seguenti compiti e poteri:

a) rappresentare il Consolato in Consiglio regionale e in Assemblea nazionale sempreché non ricopra anche la carica di Consigliere nazionale;
b) tenere tutti i rapporti con ogni Ente locale per la gestione delle pratiche e delle incombenze istituzionali, amministrative, fiscali, bancarie, postali, commerciali, ecc.;
c) nominare Segretario e Tesoriere con successiva condivisione da parte del Consiglio;
d) curare il trattamento dei dati personali degli iscritti, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile nazionale privacy e curare le registrazioni dell'archivio anagrafico nazionale, direttamente o delegando un socio del Consolato secondo quanto previsto dalla "procedura anagrafica";
e) convocare e presiedere il Consiglio;
f) convocare l'Assemblea dopo aver concordato data e modalità con il Consiglio;
g) rappresentare la Federazione nel territorio di competenza, nel rispetto delle norme statutarie;
h) designare rappresentanti della Federazione in seno a Enti, Istituti e Commissioni a carattere locale, con informativa al Consiglio, al Console regionale e alla Federazione centrale;
i) dare applicazione a iniziative e a disposizioni deliberate dal Consiglio regionale, dal Consiglio nazionale o emanate dalla Federazione centrale;
j) sottoscrivere, unitamente al Tesoriere, il progetto di Bilancio annuale;
k) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dal Consolato;
l) proporre al Consiglio eventuali provvedimenti sanzionatori.

In caso di impedimento temporaneo del Console provinciale o di periodi di vacatio nella posizione, i suddetti compiti sono svolti dal Viceconsole o, in mancanza, dal Consigliere, con la rispettiva maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

Nelle Regioni con un solo Consolato provinciale, il Console provinciale assume anche la carica di Console regionale e di Consigliere nazionale e con conseguente elezione del rappresentante all'Assemblea nazionale.

E. VICECONSOLI PROVINCIALI

Nell'ambito del Consiglio provinciale, se ritenuto necessario, possono essere eletti uno o più Viceconsoli con il compito di collaborare strettamente con il Console per particolari attività e dietro sue indicazioni operative, comprese eventualmente quelle di rappresentanza.

F. SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario è nominato dal Console, anche al di fuori del Consiglio.

Al Segretario spettano i seguenti compiti:

a) curare la gestione amministrativa del Consolato, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere;
b) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;

c) redigere e sottoscrivere, unitamente al Console, i verbali dei Consigli, trasmettendone copia ai Consiglieri.

G. TESORIERE PROVINCIALE

Il Tesoriere è nominato dal Console anche al di fuori del Consiglio

Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

a) curare la tenuta della contabilità e la gestione patrimoniale del Consolato di cui assume la responsabilità, unitamente al Console;
b) predisporre e sottoscrivere, unitamente al Console, il progetto di Bilancio annuale.

H. REVISORE PROVINCIALE

Il Revisore effettivo viene affiancato da un Revisore supplente, entrambi anche esterni alla Federazione, risultati primi eletti dall'Assemblea provinciale.

Nell'eventualità che la posizione dell'effettivo divenga scoperta, anche temporaneamente, subentrerà il supplente, a sua volta sostituito dal primo dei non eletti nel caso in cui la scopertura divenga definitiva.

Al Revisore spettano i seguenti compiti:

a) esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno in sede di Bilancio consuntivo annuale, la contabilità e relazionare il Consiglio sulle verifiche e l'Assemblea sul bilancio;
b) redigere verbale per ogni visita compiuta, trascrivendolo sull'apposito libro custodito dal Segretario;
c) emettere relazione che attesti la veridicità dei prospetti di bilancio predisposti dal Tesoriere, nonché la generale coerenza della relazione annuale del Console con il bilancio e con le finalità previste dallo Statuto.

Il Revisore effettivo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

I. COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE (CEP)

La Commissione è composta dai tre soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione del Consiglio. Nell'eventualità che una posizione divenga scoperta permanentemente, subentra il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvede con elezioni da parte del Consiglio.

Alla Commissione elettorale è attribuito il compito di curare, in linea anche con le indicazioni fornite dalla CEN, gli adempimenti relativi a votazioni per elezioni e nomine svolte in Consiglio, in Assemblee e/o per Referendum di competenza provinciale.

I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario.

J. DELEGAZIONE

Previo accordo con il Console regionale e con il consenso del Presidente della Federazione, possono essere costituite Delegazioni da parte dei singoli Consolati provinciali nel loro ambito territoriale.

K. UNIONE O CONFLUENZA CONSOLATI

Per motivi organizzativi, è possibile l'unione o la confluenza di due Consolati provinciali della stessa regione, fra loro confinanti.

Il progetto deve essere sottoposto all'approvazione da parte di:

- Assemblee e consigli provinciali;
- Consiglio regionale;
- Consiglio nazionale e Presidente.

L'eventuale scioglimento di Consolati nati dall'unione di Consolati provinciali viene curato dal Console regionale con l'applicazione di quanto previsto per la costituzione di un nuovo Consolato provinciale.

ART. 7 – CONSOLATO REGIONALE

Il Consolato regionale ha competenza regionale ed è composto da:

A. **SOCI DEL CONSOLATO REGIONALE**

Sono Soci del Consolato i Maestri del Lavoro iscritti ai Consolati provinciali della Regione. Tutti i Soci sono rappresentati in Assemblea regionale e in Consiglio regionale dai rappresentanti espressamente eletti dalle relative strutture.

B. **ASSEMBLEA REGIONALE**

L'Assemblea è composta dai Consiglieri dei Consolati provinciali ed è convocata dal Console, almeno una volta l'anno o, in difetto, dal Presidente nazionale.

I suddetti Consiglieri, qualora impossibilitati a partecipare, possono rilasciare delega scritta ad altro Consigliere provinciale della Regione.

Ogni Consigliere può essere portatore fino a un massimo di cinque deleghe.

Il Console regionale provvede, altresì, alla sua convocazione qualora richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri provinciali della Regione.

I compiti dell'Assemblea regionale sono:

a) eleggere gli eventuali Consiglieri regionali aggiuntivi, secondo quanto previsto al successivo punto C.;
b) eleggere i Revisori;
c) approvare il Bilancio e la relazione annuale ricevuti dal Consiglio i cui componenti devono astenersi dal voto;

C. **CONSIGLIO REGIONALE**

Il Consiglio è composto dai Consoli provinciali e da Consiglieri regionali aggiuntivi eletti con apposita votazione dell'Assemblea regionale, qualora il totale dei suddetti Consoli provinciali sia inferiore a:

a) 9 - per Consolati regionali fino a 500 iscritti nei propri Consolati provinciali;
b) 11 - per Consolati regionali da 501 a 1.000 iscritti;
c) 13 - per Consolati regionali da 1.001 a 1.500 iscritti;
d) 15 - per Consolati regionali da 1.501 a 2.000 iscritti;
e) 17 - per Consolati regionali con oltre 2.000 iscritti.

Il numero come sopra determinato, rimane invariato per l'intera durata del mandato.

I compiti del Consiglio regionale sono:

1) eleggere, fra i componenti del Consiglio, il Console regionale che diviene Consigliere nazionale di diritto;
2) eleggere, fra i componenti dello stesso Consiglio, eventuale/i Viceconsole/i;
3) eleggere, fra i componenti dello stesso Consiglio, i Consiglieri nazionali, se spettanti, in aggiunta al Console regionale;
4) condividere la nomina del Segretario e del Tesoriere effettuata dal Console;
5) coordinare le attività dei Consolati provinciali, in armonia con le iniziative e le direttive regionali e/o nazionali;
6) esaminare la proposta di bilancio annuale e la relazione del Console, prima che vengano sottoposte all'approvazione dell'Assemblea;
7) stabilire la quota annuale di iscrizione di competenza del Consolato regionale;
8) fissare la data di convocazione e le modalità di effettuazione dell'Assemblea regionale;
9) eleggere la Commissione elettorale regionale;
10) deliberare su eventuali proposte sanzionatorie del Console;
11) Approvare il progetto d'unione fra Consolati provinciali della Regione.

Sono ammesse le deleghe. Ogni Consigliere può essere portatore di una sola delega.

D. CONSOLE REGIONALE

Il Console regionale è il responsabile del Consolato regionale e viene eletto dal Consiglio fra i Consiglieri che lo compongono.

Il Console regionale ha i seguenti compiti e poteri:

a) rappresentare il Consolato in Consiglio nazionale;
b) tenere i rapporti con ogni Ente locale per la gestione delle pratiche e delle incombenze istituzionali, amministrative, fiscali, bancarie, postali, commerciali, ecc.;
c) nominare Segretario e Tesoriere con successiva condivisione da parte del Consiglio;
d) curare il trattamento dei dati personali di cui il Consolato regionale è in possesso secondo le indicazioni fornite dal Responsabile nazionale privacy;
e) convocare e presiedere il Consiglio;
f) convocare l'Assemblea dopo aver concordato data e modalità con il Consiglio;
g) rappresentare la Federazione in ambito regionale nel rispetto delle norme statutarie;
h) trasmettere ai Consoli provinciali le informazioni e le disposizioni del Presidente e del Consiglio nazionale, coordinandone le relative attuazioni;
i) designare rappresentanti della Federazione in seno ad Enti, Istituti, Commissioni a carattere regionale, con informativa al Consiglio regionale ed alla Federazione centrale;
j) sottoscrivere, unitamente al Tesoriere, il progetto di Bilancio annuale;
k) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dal Consolato;
l) curare l'eventuale unione e scioglimento di Consolati provinciali;
m) proporre al Consiglio eventuali provvedimenti sanzionatori;

In caso di impedimento temporaneo del Console regionale o di periodi di vacatio nella posizione, i suddetti compiti sono svolti dal Viceconsole o, in mancanza, dal Consigliere, con la rispettiva maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

E. VICECONSOLE REGIONALE

Nell'ambito del Consiglio regionale, possono essere eletti uno o più Viceconsoli con il compito di collaborare strettamente con il Console per particolari attività e dietro sue indicazioni operative, comprese eventualmente quelle di rappresentanza.

F. SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario è nominato dal Console anche al di fuori del Consiglio.

Al Segretario spettano i seguenti compiti:

a) curare la gestione amministrativa del Consolato, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere;
b) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;
c) redigere e sottoscrivere, unitamente al Console regionale, i verbali dei Consigli, trasmettendone copia ai Consiglieri.

G. TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere è nominato dal Console anche al di fuori del Consiglio.

Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

a) curare la tenuta della contabilità e la gestione patrimoniale del Consolato di cui assume la responsabilità, unitamente al Console;
b) predisporre e sottoscrivere, unitamente al Console, il progetto di Bilancio annuale.

H. REVISORE REGIONALE

Il Revisore effettivo viene affiancato da un Revisore supplente, entrambi anche esterni alla Federazione, risultati primi eletti dall'Assemblea regionale. Nell'eventualità che la posizione dell'effettivo divenga scoperta, anche temporaneamente, subentra il supplente, a sua volta sostituito dal primo dei non eletti nel caso in cui la scopertura divenga definitiva.

Al Revisore spettano i seguenti compiti:

a) esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno in sede di bilancio consuntivo, la contabilità sociale e relazionare il Consiglio sulle verifiche e l'Assemblea sul bilancio;

b) redigere verbale per ogni visita compiuta, trascrivendolo sull'apposito libro custodito dal Segretario;

c) emettere relazione che attesti la veridicità dei prospetti di bilancio predisposti dal Tesoriere, nonché la generale coerenza della relazione annuale del Console con il bilancio e con le finalità previste dallo Statuto.

Il Revisore effettivo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

I. COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE (CER)

La Commissione è composta dai tre soci dei Consolati provinciali della regione che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione del Consiglio. Nell'eventualità che la posizione divenga scoperta permanentemente, subentra il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvede con elezioni da parte del Consiglio.

Alla Commissione elettorale è attribuito il compito di curare, in linea anche con le indicazioni fornite dalla CEN, gli adempimenti relativi a votazioni per elezioni e nomine svolte in Consiglio, in Assemblea e/o per Referendum di competenza regionale.

I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario.

ART. 8 – MAESTRI DEL LAVORO (MdL) ITALIANI ALL'ESTERO

A. **SOCI** - Sono Soci gli insigniti dell'onorificenza "Stella al Merito del Lavoro" - Maestri del Lavoro, aventi residenza in uno Stato estero, iscritti alla Federazione tramite il Consolato MdL di Nazione estera, ove esistente, in mancanza, tramite il Consolato Centrale MdL all'estero che ha sede in Roma, presso la Federazione centrale.

Tutti i Soci hanno diritto elettorale, attivo e passivo, dalla data di iscrizione alla Federazione.

I Soci partecipano all'Assemblea nazionale ed al Consiglio nazionale tramite i rispettivi rappresentanti.

B. **CONSOLATO MDL DI NAZIONE ESTERA –** In relazione al territorio ed alla quantità di iscritti residenti nella nazione, alle sue normative e all'iniziativa degli stessi Maestri, viene data facoltà ad un gruppo di almeno cinque Maestri residenti in quella nazione, di richiedere alla Federazione, tramite il Console Centrale Maestri del Lavoro all'estero, di costituire il Consolato Maestri del Lavoro di quella Nazione.

Ogni Consolato utilizza la forma organizzativa ritenuta più idonea al suo funzionamento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Federazione centrale e dalle leggi della Nazione ospitante, tenendo costante riferimento a tutte le normative previste dalla Federazione. Nell'ambito del Consolato, i Soci eleggono il Console della nazione di appartenenza che tiene i rapporti con il Console centrale Maestri del Lavoro all'estero e partecipa all'Assemblea nazionale in rappresentanza degli iscritti. Qualora il Console della nazione di residenza divenisse Console centrale Maestri del lavoro all'estero, all'Assemblea nazionale partecipa il rappresentante del Consolato della nazione appositamente eletto per l'intero mandato dai soci del Consolato in oggetto.

C. **CONSOLE CENTRALE MDL ALL'ESTERO –** Il Console centrale MdL all'estero è il responsabile del Consolato, viene proposto dal Presidente e ratificato dai Soci residenti all'estero.

Il Console diviene Consigliere nazionale con i seguenti compiti e poteri:

a) rappresentare il Consolato e tutti i MdL all'estero in Consiglio nazionale;
b) curare il trattamento dei dati personali di cui il Consolato centrale MdL è in possesso, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile nazionale privacy, e in armonia con le norme vigenti;
c) coordinare l'attività dei Consolati delle varie Nazioni e curare l'applicazione da parte loro di quanto disposto dalla Federazione;
d) rappresentare la Federazione, su delega del Presidente, in manifestazioni di particolare importanza, unitamente al Console della relativa Nazione;
e) dare applicazione a disposizioni deliberate dal Consiglio nazionale o emanate dal Presidente;
f) sottoscrivere il progetto di Bilancio annuale;
g) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dal Consolato.

D. **CLAUSOLE ORGANIZZATIVE DI SALVAGUARDIA** – Per tutte le posizioni non previste o non realizzabili nell'ambito del Consolato centrale estero i rispettivi compiti vengono affidati alle omologhe strutture della Federazione centrale.

ART. 9 – FEDERAZIONE CENTRALE

La Federazione centrale è così composta:

A. SOCI DELLA FEDERAZIONE

Sono Soci della Federazione i Maestri del Lavoro iscritti ai Consolati provinciali o ai Consolati MdL all'estero competenti. Tutti i Soci partecipano all'Assemblea nazionale e al Consiglio nazionale tramite i rispettivi rappresentanti delle relative strutture.

B. ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è composta dai Consoli provinciali e dai Consoli MdL di nazione estera o da un rappresentante appositamente eletto qualora gli stessi siano Consiglieri nazionali, essendo questa carica incompatibile con quella di Rappresentante in Assemblea nazionale.

Ogni Rappresentante è portatore di un voto ogni 100 Soci o frazione di qualsiasi valore, con un massimo di 5 voti. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione e ogni qualvolta venga richiesta da rappresentanti equivalenti ad almeno un decimo dei Soci o dalla maggioranza dei Consiglieri nazionali.

Sono compiti dell'Assemblea nazionale:

a) eleggere il Collegio dei probiviri;
b) eleggere il Revisore nazionale;
c) approvare il Bilancio consuntivo della Federazione e la relazione annuale del Presidente entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
d) approvare eventuali modifiche a Statuto, Regolamento generale, Regolamento elettorale e Codice etico;
e) deliberare per lo scioglimento della Federazione secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

Ogni componente l'Assemblea nazionale può essere portatore di una sola delega di altro componente dell'Assemblea stessa.

C. CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale, presieduto dal Presidente nazionale, è composto dai Consiglieri nazionali spettanti a ogni Consolato regionale e al Consolato centrale MdL all'estero in ragione di un Consigliere ogni 500 Soci o frazione di qualsiasi valore, ivi compresi i Consoli regionali e il Console centrale MdL all'estero in carica.

Il numero dei Consiglieri nazionali spettanti ad ogni regione, come sopra determinato, rimane invariato per l'intero mandato.

L'elezione del Presidente comporta per il Consiglio regionale di provenienza l'elezione di un altro Consigliere nazionale in rappresentanza della regione stessa.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri.

I suoi compiti sono:

a) eleggere il Presidente nazionale tra i Consiglieri nazionali;
b) eleggere i rispettivi Vicepresidenti nazionali;
c) condividere la nomina da parte del Presidente nazionale di: Segretario nazionale, Segretario di consiglio e giunta, Tesoriere nazionale, Responsabile nazionale privacy, Responsabile nazionale anagrafica e Direttore responsabile della rivista;
d) esaminare la proposta di Bilancio consuntivo - prima che venga sottoposta all'approvazione dell'Assemblea annuale - corredata da relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Revisore nazionale;
e) approvare il Bilancio preventivo della Federazione centrale entro il 15 dicembre dell'anno precedente;
f) indirizzare l'attività delle strutture periferiche, anche promuovendo iniziative sociali;
g) stabilire la quota annuale di iscrizione di competenza della Federazione centrale;

h) fissare la data di convocazione e le modalità di effettuazione dell'Assemblea nazionale;

i) proporre modifiche di Statuto, Regolamento generale, Regolamento elettorale e Codice etico, venendo informato tempestivamente dei risultati relativi alle votazioni effettuate dagli organi preposti e prenderne atto;

j) eleggere la Commissione elettorale nazionale;

k) istituire e revocare, su proposta del Presidente o di Consiglieri nazionali, le Commissioni nazionali ritenute necessarie allo svolgimento/coordinamento di alcune attività di rilievo della Federazione, predeterminandone le linee guida;

l) eleggere/revocare i componenti le Commissioni nazionali nell'ambito delle candidature raccolte dalla Commissione elettorale nazionale.

Sono ammesse le deleghe. Ogni Consigliere può essere portatore di una sola delega.

D. PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e viene eletto dal Consiglio nazionale di cui continua a far parte e che presiede con diritto di voto. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica della Federazione, salvo quella di Consigliere nazionale.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

a) sovrintendere al funzionamento e all'amministrazione della Federazione, promuovendone l'attività e dando esecuzione alle delibere degli organi sociali;

b) convocare e presiedere il Consiglio nazionale;

c) convocare l'Assemblea nazionale dopo aver concordato data e modalità con il Consiglio nazionale;

d) rappresentare la Federazione in ogni circostanza interna e esterna;

e) assicurare, nella sua qualità di Titolare dati personali, il trattamento stesso, ivi compreso il profilo della sicurezza, coadiuvato in ciò dal Responsabile nazionale privacy;

f) nominare Segretario nazionale, Segretario di consiglio e giunta, Tesoriere nazionale, Responsabile nazionale privacy, Responsabile nazionale anagrafica e Direttore responsabile della rivista con successiva condivisione da parte del Consiglio nazionale;

g) conferire, qualora lo ritenga necessario, la qualifica di Vicario ad uno dei Vicepresidenti;

h) dare incarico al Segretario nazionale di provvedere alla materiale convocazione dell'Assemblea nazionale;

i) dare incarico al Segretario di consiglio e giunta di provvedere alla materiale convocazione del Consiglio nazionale o della Giunta;

j) sottoscrivere, unitamente al Tesoriere, i progetti di Bilancio consuntivo e di bilancio preventivo annuali;

k) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Federazione da presentare al Consiglio nazionale e all'Assemblea nazionale;

l) dare il via alla procedura elettorale nazionale, entro il 30 aprile dell'ultimo anno di mandato;

m) in caso di impedimento temporaneo del Presidente, i suddetti compiti sono svolti dal Vicepresidente vicario o, in mancanza, dal Vicepresidente con la maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

E. VICEPRESIDENTI NAZIONALI

I Vicepresidenti nazionali sono tre, uno per ciascuna area territoriale: Nord, Centro e Sud, come definito dal Regolamento generale. Ciascun Vicepresidente appartiene e viene eletto dai soli Consiglieri nazionali della rispettiva area territoriale. La posizione è compatibile con la carica di Console regionale e con quella di Consigliere nazionale.

Ciascun Vicepresidente ha i seguenti compiti:

a) rappresentare il Presidente nelle manifestazioni di carattere nazionale, svolte nel territorio di sua competenza, previa esplicita delega;
b) seguire e stimolare l'attività dei Consolati regionali di riferimento;
c) curare, in accordo con il Presidente, particolari situazioni sorte nelle strutture dell'area di competenza.

F. SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario nazionale è un Socio nominato dal Presidente.

Al Segretario nazionale spettano i seguenti compiti:

a) curare la gestione amministrativa della Federazione centrale, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere nazionale;
b) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;
c) su incarico del Presidente, provvedere alla convocazione dell'Assemblea nazionale.

G. TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere nazionale è un Socio nominato dal Presidente,

Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

a) curare la tenuta della contabilità e la gestione patrimoniale della Federazione centrale di cui assume la responsabilità, unitamente al Presidente;
b) predisporre e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i progetti di bilancio consuntivo e preventivo.

H. REVISORE NAZIONALE

Il Revisore effettivo viene affiancato da un Revisore supplente, entrambi anche esterni alla Federazione, risultati primi eletti dall'Assemblea nazionale.

Nell'eventualità che la posizione dell'effettivo divenga scoperta, anche temporaneamente, subentra il supplente, a sua volta sostituito dal primo dei non eletti nel caso in cui la scopertura divenga definitiva. In mancanza di altri eletti, si provvede con votazione da parte della stessa Assemblea nazionale o, in caso di urgenza, da parte del Consiglio nazionale con successiva ratifica dell'Assemblea.

Al Revisore spettano i seguenti compiti:

a) esaminare almeno semestralmente la contabilità sociale;
b) informare il Consiglio nazionale sulle verifiche effettuate e sui bilanci consuntivi e preventivi;
c) redigere verbale per ogni visita compiuta, trascrivendolo sull'apposito libro custodito dal Segretario nazionale;
d) emettere relazione che attesti la veridicità dei prospetti di bilancio predisposti dal Tesoriere, nonché la generale coerenza della relazione annuale del Presidente con il bilancio e con le finalità previste dallo Statuto.

Il Revisore effettivo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e, in fase di redazione/discussione dei bilanci, alla riunione di Giunta.

I. COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN)

La Commissione elettorale nazionale è composta dai tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione del Consiglio nazionale. Nell'eventualità che una posizione divenga scoperta permanentemente, subentra il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvede con elezione da parte del Consiglio.

Alla Commissione elettorale nazionale spettano i seguenti compiti:

a) curare gli adempimenti relativi a votazioni per elezioni e nomine svolte in Assemblea, Consiglio nazionale e nei casi di Referendum;
b) coordinare, secondo quanto indicato dal Rregolamento elettorale, e fornire consulenza alle omologhe Commissioni periferiche;
c) ricevere, controllare e registrare i verbali pervenuti dalle omologhe Commissioni periferiche;
d) assistere il Presidente e il Consiglio nazionale nell'emanazione di istruzioni di voto;

e) assistere il Consiglio nazionale nelle votazioni svolte al suo interno, proclamandone i relativi risultati.

I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario.

Il Presidente della CEN o un altro commissario, dallo stesso delegato per iscritto, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio nazionale.

J. SEGRETARIO DI CONSIGLIO E GIUNTA

Il Segretario di consiglio e giunta è un Socio nominato dal Presidente.

Allo stesso spettano i seguenti compiti:

a) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio nazionale che, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono inviati a: Consiglieri nazionali, Consoli provinciali, regionali, e MdL all'estero;
b) redigere i verbali delle riunioni della Giunta, sottoscritti dallo stesso Segretario e dal Presidente, che vengono trasmessi ai componenti la Giunta;
c) provvedere su incarico del Presidente, alla convocazione del Consiglio nazionale e della Giunta.

K. GIUNTA

La Giunta è composta dal Presidente nazionale, dai Vicepresidenti nazionali, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere nazionale e dal Segretario di consiglio e giunta, tutti con diritto di voto.

I compiti della Giunta sono:

a) collaborare con il Presidente nel dar corso alle delibere del Consiglio nazionale;
b) proporre al Consiglio nazionale iniziative ed attività anche in collaborazione con altri enti;
c) esaminare i progetti di Bilancio - consuntivo e preventivo - della Federazione centrale, nonché la relazione del Presidente prima di sottoporli al Consiglio nazionale;
d) prendere decisioni, su delega del Consiglio nazionale, per specifici argomenti, con obbligo di relazionare il Consiglio stesso alla prima riunione;
e) deliberare, in caso di urgenza, su argomenti non delegati dal Consiglio nazionale con l'obbligo di ratifica alla prima riunione dello stesso.

L. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, anche esterni alla Federazione, che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione dell'Assemblea nazionale.

I Probiviri effettivi eleggono al loro interno Presidente e Segretario e hanno il compito di dirimere, su iniziativa delle parti, degli organismi associativi o del Presidente, eventuali contrasti, sorti in sede centrale o periferica, nella interpretazione delle norme statutarie, emettendo lodo inappellabile.

Il Presidente del collegio dei probiviri partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale.

M. FUNZIONI NAZIONALI

1. RESPONSABILE NAZIONALE PRIVACY

Il Responsabile nazionale privacy è un Socio nominato dal Presidente, titolare del Trattamento dei dati, anche al di fuori del Consiglio.

Allo stesso spettano i seguenti compiti:

a) curare le modalità di trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili della Federazione;
b) curare il costante adeguamento alle normative di legge dei dati informatici della Federazione;

c) fornire adeguate istruzioni e assistenza ai Consoli provinciali, regionali e Maestri del Lavoro all'estero nella loro qualità di Incaricati del trattamento dei dati.

2. **RESPONSABILE NAZIONALE ANAGRAFICA**

Il Responsabile nazionale Anagrafica è un Socio nominato dal Presidente, anche al di fuori del Consiglio.

Allo stesso spettano i seguenti compiti:

a) curare - di intesa con il Titolare ed il Responsabile nazionale privacy - la procedura Anagrafica della Federazione;
b) curare l'adeguamento della procedura Anagrafica alle esigenze della Federazione;
c) supportare i Consolati nella gestione operativa della procedura Anagrafica.

3. **DIRETTORE RESPONSABILE RIVISTA MAGISTERO**

Il Direttore responsabile della Rivista è un giornalista nominato dal Presidente, anche al di fuori dei Soci iscritti, con cui ne cura la linea editoriale.

N. COMMISSIONI NAZIONALI

La Federazione, al fine di affrontare adeguatamente temi, argomenti e attività, può istituire Commissioni nazionali, proposte dal Presidente o da Consiglieri nazionali e approvate dal Consiglio nazionale. Lo stesso deve determinare preventivamente denominazione, composizione e obiettivi, nonché eleggere, con apposita votazione, i rispettivi componenti fra le candidature raccolte dalla Commissione elettorale nazionale.

I componenti di ogni Commissione eleggono al loro interno Coordinatore e Segretario.

Le Commissioni devono operare su specifico mandato del Presidente e/o del Consiglio nazionale cui devono riferire almeno due volte l'anno.

La revoca delle Commissioni o dei singoli componenti è demandata al Consiglio nazionale su proposta del Presidente o di Consiglieri nazionali.

Ogni Socio può far parte di una sola Commissione nazionale.

Per il miglior funzionamento organizzativo della Federazione i Consolati provinciali e regionali devono, ove possibile, istituire localmente strutture omologhe alle Commissioni nazionali con cui dialogare, rapportarsi e collaborare.

TITOLO VI

CARICHE E COMPATIBILITA'

ART. 10 - CARICHE SOCIALI

Le Cariche della Federazione sono rappresentate nell'allegata **tabella A)** che è parte integrante del presente Statuto.

ART. 11 – TITOLI ONORIFICI

Agli ex Presidenti nazionali viene attribuito il titolo di Past President.

Il Presidente della Federazione non rieletto, nel quadriennio successivo è Consigliere nazionale onorario e ha facoltà di partecipare al Consiglio nazionale, senza diritto di voto.

Al Presidente dei Cavalieri del Lavoro in carica viene attribuito il titolo di Presidente onorario.

Quale riconoscimento di particolari ed eccezionali meriti acquisiti nell'espletamento della carica ricoperta, può essere attribuito il titolo di "Emerito", dopo la cessazione dallo svolgimento della carica stessa.

Competenti all'attribuzione del titolo di "Emerito" sono:

- il Consiglio provinciale, il Consiglio regionale, il Consiglio nazionale per le relative cariche.

Per l'attribuzione, gli organi interessati devono votare a scrutinio segreto e l'attribuzione avviene con la presenza e il consenso di almeno del 75% degli aventi diritto al voto;

- il Console centrale dei MdL all'estero di concerto con il Presidente per i relativi Consolati.

Quale riconoscimento di particolari ed eccezionali meriti acquisiti dai Soci che - nelle attività magistrali, con o senza incarichi statutari - si siano distinti nella pregevole, fattiva attività svolta per la Federazione in favore della comunità, può essere attribuita dal Presidente la "Benemerenza Magistrale".

Ogni struttura ha facoltà di attribuire a familiari di MdL e a simpatizzanti del proprio territorio di competenza la qualifica di "Amica o Amico dei Maestri del Lavoro".

La qualifica può essere motivatamente revocata.

ART. 12 – COMPATIBILITA'

Ogni Socio può assumere contemporaneamente più cariche sociali, ma le stesse devono essere fra loro compatibili, secondo quanto indicato dall'allegata **Tabella B)** che è parte integrante del presente Statuto.

ART. 13 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

In caso di comportamento contrastante con la normativa della Federazione quali Statuto, Regolamenti e Codice etico sono assunti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Censura scritta nei casi di non particolare gravità, quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti inducono a ritenere che il responsabile stesso non incorrerà in un'altra infrazione.

b) Sospensione da incarichi nei casi di mancanze importanti commesse con dolo o colpa grave o quando vi sia reiterazione in altra violazione precedente.

c) Espulsione dalla Federazione per mancanze gravissime che non consentono la prosecuzione neppure temporanea del rapporto con il Socio.

TITOLO VII

RISORSE E PATRIMONIO

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

L'intera struttura federativa trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:

a) quote associative;
b) contributi pubblici o privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) altre attività secondarie di volta in volta organizzate;
g) beneficio del 5 x mille.

L'intera struttura federativa non può distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali sotto alcuna forma.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

Oltre alle cause di estinzione e di scioglimento previste dalla legge, la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro può venire sciolta dietro espressa delibera dell'Assemblea nazionale con la presenza di almeno l'85% degli aventi diritto al voto e l'approvazione da parte del 90% dei votanti.

Ogni Consolato regionale può essere sciolto dietro espressa delibera delle relative Assemblee, convocate e presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente da lui delegato, con il voto favorevole di tre quarti dei votanti.

Ogni Consolato provinciale può essere sciolto dietro espressa delibera dell'Assemblea, convocata e presieduta dal Console regionale, con il voto favorevole di tre quarti dei votanti.

Ogni Delegazione può essere sciolta su espressa delibera dell'Assemblea provinciale convocata e presieduta dal Console provinciale con il voto favorevole di tre quarti dei votanti.

Nelle deliberazioni di cui sopra sono comprese anche le deleghe.

ART. 16 - DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, della Federazione, di Consolati regionali, di Consolati provinciali, nonché di Delegazioni è obbligatorio che il relativo patrimonio venga devoluto rispettivamente:

a) nel caso della Federazione, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) nel caso di Consolato regionale e di Consolato provinciale, rispettivamente ad altro Consolato regionale o ad altro Consolato provinciale assorbenti;
c) nel caso di Delegazione, al Consolato provinciale da cui la Delegazione stessa è dipende;

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni per quanto compatibili.

TABELLA A) allegata all'art. 10 dello Statuto della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro - Cariche e organi federativi

Progr.	FEDERAZIONE CENTRALE		STRUTTURA NAZIONALE				STRUTTURA MDL ITALIANI ALL'ESTERO			
			CONSOLATO REGIONALE		CONSOLATO PROVINCIALE		CONSOLATO CENTRALE MdL ALL'ESTERO		CONSOLATO MdL DI NAZIONE ESTERA	
	ORGANI	CARICHE	ORGANI	CARICHE	ORGANI	CARICHE	ORGANI	CARICHE	ORGANI	CARICHE
1		Presidente nazionale		Console regionale		Console provinciale		Console centrale MdL all'estero		Console Mdl di nazione estera
2		Vicepresidenti nazionaii		Viceconsole regionale		Viceconsole provinciale				
3	Assemblea Nazionale		Assemblea regionale		Assemblea provinciale					
4	Consiglio nazionale	Consiglieri nazionali	Consiglio regionale	Consiglieri regionali	Consiglio provinciale	Consiglieri provinciali				
5		Segretario nazionale		Segretario regionale		Segretario provinciale				
6		Tesoriere nazionale		Tesoriere regionale		Tesoriere provinciale				
7	Revisore nazionale	Revisori nazionali	Revisore regionale	Revisore regionale	Revisore provinciale	Revisore provinciale				
8	Commis. elettorale nazionale (CEN)	Commissari elettorali nazionali	Commis. elettorale regionale (CER)	Commissari elettorali regionali	Commiss. elettorale provinciale (CEP)	Commissari elettorali provinciali				
9	Giunta	Segretario consiglio e giunta								
10	Collegio dei probiviri	Probiviri								
11	Commissioni nazionali	Commissari nazionali								
12	Funzioni nazionali	Resp. nazion. Privacy / Resp. naz. Anagrafica / Direttore resp. Rivista Magistero								
13					Delegazione	Capo delegazione			Statuto 2024	

TABELLA B)

TABELLA B) allegata all'art. 12 dello Statuto della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro	ARTICOLO / COMMA / ALINEA	RIFERIMENTO	FEDERAZIONE CENTRALE											CONSOLATO MDL ALL'ESTERO		CONSOLATO REGIONALE									CONSOLATO PROVINCIALE							
			PRESIDENTE NAZIONALE	VICEPRESIDENTE NAZIONALE	CONSIGLIERE NAZIONALE	SEGRETARIO NAZIONALE	TESORIERE NAZIONALE	REVISORE NAZIONALE	COMMISS. ELETTORALE NAZIONALE	SEGRETARIO CONSIGLIO E GIUNTA	PROBOVIRO	RESPONSABILI FUNZIONI NAZIONALI	CONSOLE CENTRALE MDL ALL'ESTERO	CONSOLE. MDL DI NAZIONE ESTERA	CONSOLE REGIONALE	VICECONSOLE REGIONALE	CONSIGLIERE REGIONALE	SEGRETARIO REGIONALE	TESORIERE REGIONALE	REVISORE REGIONALE	COMMISSARIO ELETTOR. REGIONALE	CONSOLE PROVINCIALE	VICECONSOLE PROVINCIALE	CONSIGLIERE PROVINCIALE	SEGRETARIO PROVINCIALE	TESORIERE PROVINCIALE	REVISORE PROVINCIALE	COMMISSARIO PROVINCIALE.
			9D	9E	9C	9F	9G	9H	9I	9J	9K	9M	8I	8I	7D	7E	7C	7F	7G	7H	7I	6D	6E	6C	6F	6G	6H	6I
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	21	22	41	42	43	44	45	46	47	51	52	53	54	55	56	57
FEDERAZIONE CENTRALE	PRESIDENTE NAZIONALE	1		I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	VICEPRESIDENTE NAZIONALE	2	I		C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	C	C	C	I	I	C	C	C	C	C	I	I
	CONSIGLIERE NAZIONALE	3	C	C		C	C	I	I	C	I	C	C	C	C	C	C	C	C	I	I	C	C	C	C	C	I	I
	SEGRETARIO NAZIONALE	4	I	I	C		C	I	I	C	I	C	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I	C	C	C	I	I
	TESORIERE NAZIONALE	5	I	I	C	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I	C	C	C	I	I
	REVISORE NAZIONALE	6	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	C	I
	COMMISSARIO ELETTORALE NAZIONALE	7	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C
	SEGRETARIO CONSIGLIO E GIUNTA	8	I	I	C	C	I	I	I		I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
	PROBOVIRO	9	I	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	RESPONSABILI FUNZIONI NAZIONALI	10	I	I	C	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	C	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I
MDL ALL'ESTERO	CONSOLE CENTRALE MDL ALL'ESTERO	21	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	C	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I
	CONSOLE MDL DI NAZIONE ESTERA	22	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CONSOLATO REGIONALE	CONSOLE REGIONALE	41	I	C	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I		C	C	C	C	I	I	C	C	C	I	I	I	I
	VICECONSOLE REGIONALE	42	I	C	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C		C	C	C	I	I	C	C	C	I	I	I	I
	CONSIGLIERE REGIONALE	43	I	C	C	I	I	I	I	C	I	C	I	I	C	C		C	C	I	I	C	C	C	I	I	I	I
	SEGRETARIO REGIONALE	44	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C		C	I	I	C	C	C	C	C	I	I
	TESORIERE REGIONALE	45	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C		I	I	C	C	C	C	C	I	I
	REVISORE REGIONALE	46	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	C	I
	COMMISSARIO ELETTORALE REGIONALE	47	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	C
CONSOLATO PROVINCIALE	CONSOLE PROVINCIALE	51	I	C	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	C	C	C	C	I	I		C	C	I	I	I	I
	VICECONSOLE PROVINCIALE	52	I	C	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	C	C	C	C	I	I	C		C	I	I	I	I
	CONSIGLIERE PROVINCIALE	53	I	C	C	C	C	I	I	C	I	C	I	I	C	C	C	C	C	I	I	C	C		C	C	I	I
	SEGRETARIO PROVINCIALE	54	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I	C		C	I	I
	TESORIERE PROVINCIALE	55	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I	C	C		I	I
	REVISORE PROVINCIALE	56	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I		I
	COMMISSARIO ELETTORALE PROVINCIALE	57	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	

LEGENDA C = Cariche compatibili I = Cariche incompatibili

Statuto 2024